REGOLAMENTO (CEE) N. 642/77 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2964/76, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 5 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 stabilisce norme particolari per l'importazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976 [3], reca le relative modalità di applicazione; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2506/75, la Commissione fissa i prezzi franco frontiera di riferimento;

considerando che, in applicazione dell'accordo provvisorio concluso tra la Comunità e il Regno del Marocco, a decorrere dal 1° aprile 1977 taluni vini marocchini a denominazione d'origine beneficiano di una concessione tariffaria particolare; che occorre pertanto fissare i prezzi franco frontiera per i vini in causa, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2964/76 della Commissione, del 1° dicembre 1976, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1976 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2964/76, le indicazioni relative alle sottovoci 22.05 C I a) (2) (aa), 22.05 C I b) (2) (aa), 22.05 C II a) (2) (aa) e 22.05 C II b) (2) (aa) sono sostituite dalle indicazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.
(3) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(4) GU n. L 338 del 7. 12. 1976, pag. 21.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)		
		Algeria	Marocco Tunisia	Spagna .....
22.05 C I a)	.....			
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata (1) :			
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :			
	di 9° e non superiore a 9,5°	38,13	38,13	
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	39,38	39,38	
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	40,63	40,63	
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	41,88	41,88	
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	43,13	43,13	
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	44,38	44,38	
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	45,63	45,63	
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	46,88	46,88	
	.....			
22.05 C I b)	.....			
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir Guerrouane, Zemmour, Zennata (1) :			
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :			
	di 9° e non superiore a 9,5°	23,13	23,13	
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°	24,38	24,38	
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°	25,63	25,63	
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°	26,88	26,88	
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	28,13	28,13	
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°	29,38	29,38	
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°	30,63	30,63	
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°	31,88	31,88	
	.....			
22.05 C II a)	.....			
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata (1) :			
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :			
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	48,13	48,13	
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	49,38	49,38	
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	50,63	50,63	
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	51,88	51,88	
	.....			
22.05 C II b)	.....			
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessala e coteaux de Tlemcen, e vini rossi marocchini della denominazione d'origine Berkhane, Saïs, Beni m'tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata (1) :			
	(aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :			
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)	33,13	33,13	
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°	34,38	34,38	
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°	35,63	35,63	
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°	36,88	36,88	
	.....			

(1) Nei limiti di un contingente tariffario comunitario.

(2) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.